

**REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI VERCELLI**

**COMUNE DI FORMIGLIANA**

**Opere di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del Magazzino Silos dell'Ente Nazionale Risi  
Deposito di Formigliana**

**TECNICO INCARICATO:**

**Studio Termotecnico  
Geom. Carlo Pollo**

**C.F. PLL CRL 38R03 B768I**

**c.so S.Martino n°10 – 13100 Vercelli**

**Tel 0161-210230**

**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

\_\_\_\_\_

**PROGETTO ESECUTIVO**

<b>OGGETTO</b>						<b>Data</b>
<b>SCHEMA DI CONTRATTO</b>						<b>08- 02-2008</b>
<b>N°</b>	<b>DATA</b>	<b>VERSIONE</b>	<b>REDATTORE</b>	<b>CONTR.</b>	<b>VISTO</b>	<b>01ESE</b>
0	08-02-2008	EMISSIONE	MQ	RV	EF	
1						
2						
<b>Codice COMMESSA</b>		<b>Codice Elaborato</b>	<b>Nome File</b>			<b>PER02</b>
0182/1-PR		03-ESE-PER02-0	PER02_Schema di Contratto.doc			

## INDICE

CONTRATTO D'APPALTO .....	2
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
Articolo 1. Oggetto del contratto .....	3
Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto. ....	3
Articolo 3. Ammontare del contratto. ....	3
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere. ....	3
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI .....	3
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. ....	3
Articolo 6. Penali in caso di ritardo. ....	4
Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori .....	4
Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore .....	4
Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori. ....	5
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo. ....	5
Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo. ....	6
Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. ....	6
Articolo 13. Ritardo nei pagamenti. ....	6
Articolo 14. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione. ....	7
Articolo 15. Risoluzione del contratto. ....	7
Articolo 16. Controversie. ....	7
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI .....	8
Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. ....	8
Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. ....	9
Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia. ....	9
Articolo 20. Subappalto. ....	9
Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. ....	9
Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione. ....	9
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI .....	10
Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto. ....	10
Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari. ....	10
Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. ....	10



## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

### Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

### Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad Euro \_\_\_\_\_ (diconsi Euro \_\_\_\_\_) di cui:
  - a) € \_\_\_\_\_ per lavori;
  - b) € **20.000,00** per oneri per la sicurezza (generici + speciali);
  - c) € **7.842,90** per economie.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. L'esecuzione dei lavori "a corpo" è disciplinata ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del DLgs 163/2006 e, pertanto, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.
4. L'esecuzione dei lavori "in economia" è disciplinata dall'art. 153 del D.P.R. 554/1999e dall'art.30 del C.S.A..

### Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di \_\_\_\_\_, all'indirizzo \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante \_\_\_\_\_.
3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera ".....", è/sono autorizzat... a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i... signor... \_\_\_\_\_.
4. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, se l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

## TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

### Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

*(ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto)*

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 338 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato "F", dell'articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999.
2. La durata contrattuale dell'appalto è fissata in **giorni 210** (duecentodieci) decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e tiene conto delle ferie contrattuali.

#### **Articolo 6. Penali in caso di ritardo.**

1. L'Appaltatore è obbligato a rispettare il cronoprogramma riportante la pianificazione delle lavorazioni ed il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori, nonché il Programma Esecutivo dei Lavori da lui stesso predisposto.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale.
3. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture.
4. L'eventuale ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione di penali, verrà tempestivamente notiziato dal Direttore dei Lavori al Responsabile del Procedimento.
5. Ogni penale irrogata dal Responsabile del Procedimento sarà annotata dal Direttore dei Lavori nel registro di contabilità.
6. La penale sull'ultimazione dei lavori verrà contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento dell'ultima rata di acconto.
7. Ai sensi dell'art. 22 commi 4 e 5 del Capitolato Generale, sulla disapplicazione delle penali di cui al comma 6 deciderà la stazione appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei lavori e l'Organo di Collaudo, ove costituito.
8. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, ai sensi dell'art. 117 del d.p.r. 554/99, trova applicazione l'articolo 136 del D.lgs. 163/06, in materia di risoluzione del contratto.
9. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
10. Per la mancata consegna della documentazione di cui all' artt. 52 commi dd ed ee verrà sospeso il pagamento del saldo lavori.
11. La mancata consegna delle ricevute delle scariche di cui all'art. 52 comma y comporterà, previa diffida della Direzione Lavori, il blocco del pagamento del saldo lavori.

#### **Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori**

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b) e c), del DLgs 163/2006.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Qualora l'appaltatore ritenga cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo.

#### **Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli

- a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
    - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
    - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
    - c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
    - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
    - e) le vie di accesso al cantiere;
    - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
    - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
    - h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione.
  3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
  4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
  5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
  6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 24.

### **Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.**

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti ed ai sensi dell'art. 29 del C.S.A..
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

### **Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.**

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

### **Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.**

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D.Lgs 163/06, e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 136 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.

### **Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.**

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 7, comma 2, del Capitolato Generale approvato con D.M. n. 145 del 2000, non inferiore ad Euro **55.000,00** (cinquantacinquemila).
3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
4. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.
5. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.
6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
7. Per ogni manufatto o materiale classificato ai fini della resistenza al fuoco, allibrato nel S.A.L., dovranno essere fornite le seguenti certificazioni e dichiarazioni previste dalla normativa antincendio (per le porte REI sarà indicato nel libretto delle misure, per ogni singola porta, il relativo numero di produzione):

#### **Porte e altri elementi di chiusura classificati al fine della resistenza al fuoco:**

- dichiarazione di corretta posa in opera della ditta secondo modello VVF;
- dichiarazione di conformità della ditta fornitrice e della ditta produttrice;
- certificato di omologazione ministeriale;

#### **Elementi portanti e/o separanti classificati al fine della resistenza al fuoco** (murature in blocchi REI, controsoffitti, rivestimenti protettivi come intonaci e vernici):

- dichiarazione di corretta posa in opera della ditta secondo modello VVF;
- rapporto di prova di resistenza al fuoco;

Per le opere relative agli impianti antincendio (idrici e di rivelazione), seppur allibrati sui documenti contabili, saranno da considerare accettati in via provvisoria. All'ultimazione degli impianti dovranno essere consegnate le dichiarazioni ed i collaudi comprensivi degli allegati obbligatori (certificazioni, ecc....) e i libretti di uso e manutenzione. In caso di mancata consegna o di inidoneità degli impianti, le parti precedentemente allibrate verranno portate in deduzione sul primo S.A.L. utile o sullo stato finale.

### **Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.**

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 116 del regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il

quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

#### **Articolo 14. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione.**

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### **Articolo 15. Risoluzione del contratto.**

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
  - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
  - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
  - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
  - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
  - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
  - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
  - j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### **Articolo 16. Controversie.**

1. Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve per un importo complessivo non superiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento:
  - a) acquisisce il conto finale dei lavori che deve essere redatto entro 45 giorni dalla data di ultimazione di tutte le lavorazioni, accertata con apposito verbale. Fra gli allegati al conto finale il Responsabile di Procedimento acquisisce la relazione riservata del Direttore dei Lavori (art. 240 comma 3- D.Lgs. 163/2006) sulle richieste di maggiori compensi da parte dell'Appaltatore;
  - b) esamina i documenti acquisiti;
  - c) invita l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni;
  - d) esprime, nella relazione finale riservata, il parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'appaltatore per le quali non sia intervenuto un eventuale e precedente accordo bonario.

Le riserve vengono definite in sede di approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art. 204 comma 3 del d.p.r. 554/1999.

2. Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve e se l'importo complessivo di tali riserve supera il limite del 10% dell'importo economico, il responsabile del procedimento:
  - a) acquisisce, nel termine di 60 gg. dall'apposizione dell'ultima delle riserve, la relazione riservata del direttore dei lavori (art. 240 comma 3– D.Lgs. 163/2006);
  - b) valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento dei limiti di valore;
  - c) sente l'appaltatore sulle condizioni ed i termini di un'eventuale accordo;
  - d) formula alla stazione appaltante, nel termine di 90 gg. dall'apposizione dell'ultima delle riserve, una proposta di soluzione bonaria.

La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato; il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'appaltatore.

3. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.
4. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto e dall'interpretazione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno devolute alla giurisdizione ordinaria del Foro di Milano.
5. La procedura di cui al precedente comma 2 è esperibile per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 2 sono dimezzati.
6. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

## TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

### **Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 18, comma 7, della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 7 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

### **Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
  - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
  - b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b) forma parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

### **Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.**

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data ..... al numero .....dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ....., ai sensi dell'articolo 6 del citato D.P.R.

### **Articolo 20. Subappalto.**

1. Si applica quanto stabilito dall'art. Art. 42 – Subappalto del Capitolato Speciale d'Appalto che si intende integralmente richiamato.

### **Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.**

6. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante ..... numero ..... in data ..... rilasciata dalla società/dall'istituto ..... agenzia/filiale di ..... per l'importo di Euro ..... pari al ..... per cento dell'importo del presente contratto.
7. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
8. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

### **Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.**

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del DLgs 163/2006, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero ..... in data ..... rilasciata dalla società/dall'istituto ..... agenzia/filiale di ..... per un massimale di Euro ..... non inferiore all'importo di contratto al lordo dell'I.V.A. aumentato di € 75.000,00 per danni alle opere preesistenti.
3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero ..... in data ..... rilasciata dalla ..... società/dall'istituto ..... agenzia/filiale di ..... per un massimale non inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

## TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

### **Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.**

1. Ai sensi dell'art. 110 del D.p.r.554/99, fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
  - il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
  - il capitolato speciale d'appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
  - tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica;
  - l'elenco dei prezzi unitari;
  - il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12, del decreto legislativo n. 494 del 1996 e le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), D.Lgs n. 163 del 2006;
  - il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), D.Lgs n. 163 del 2006;
  - il cronoprogramma di cui all'articolo 42 del regolamento generale;
  - il computo metrico (Deliberazione n. 289/01 dell'Autorità di Vigilanza);
  - l'analisi dei prezzi aggiunti.

### **Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il DLgs 163/2006, il regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

### **Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione .
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Letto, confermato e sottoscritto:

L'appaltatore

Il Rappresentante della stazione appaltante